CAIVI

15668/03

Richiesta copia studio
CAIVI
1,55

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza pubblica in data 30.01.2003

SENTENZA N. 102/03

REGISTRO GENERALE N. 25162/02

Composta da:

Dott. MOCALI Piero — Presidente

1. Dott. CHIEFFI Severo — Consigliere
2. Dott. CAMPO Stefano — Consigliere
3. Dott. VANCHERI Angelo — Consigliere
4. Dott. GRANERO Francantonio — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna;

Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell'Interno per i soli interessi civili;

Bolognesi Paolo e Bolognesi Marco per i soli interessi civili;

avverso

la sentenza emessa il dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna il 21 dicembre 2001,

nei confronti di:

1) MANNUCCI BENINCASA Federico, n. il 23/07/1934
2) CARMINATI Massimo, n. il 31/05/1958;

- Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- Sentita in pubblica udienza la relazione del consigliere Francantonio Granero;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianfranco Ciani, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi presentati dalle parti civili ed il rigetto di quello presentato dal

Procuratore Generale;

- uditi, per le parti civili, gli avv.ti Paolo Trombetti e Guido Calvi;
- uditi i difensori avv.ti Ambra Giovene, Giosuè Naso, Salvino Mondello e Giuseppe Antonio Gianzi;

Considerato in fatto

La sentenza oggetto di ricorso è stata emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna il 21 dicembre 2001, in uno dei processi scaturiti da una pluriennale attività istruttoria concernente una serie di reati gravissimi, quasi tutti caratterizzati dalla finalità di eversione ed incentrati intorno a due tragici attentati: quello compiuto nella notte tra il 3 ed il 4 agosto 1974 contro il treno espresso *Italicus*, che provocò la morte di dodici persone ed il ferimento di numerosi passeggeri e quello del 2 agosto 1980, nella stazione centrale di Bologna, che provocò la perdita di 85 vite umane ed il ferimento di 227 persone.

Nell'ambito enunciato, ed in via di estrema sintesi, assume particolare rilievo, per i fini che qui interessano, quella parte delle indagini e dei processi concernenti i tentativi di depistaggio, messi in atto da vari soggetti, attraverso il tentativo di accreditare una pista internazionale ed il compimento di una serie di reati con modalità e tempi diversi, idonei ad inquinare le indagini sui fatti più tragici. Di questo filone di indagini e processi è espressione, tra le altre, la sentenza in esame, che reca l'assoluzione di Federigo Manucci Benicasa e Massimo Carminati per i reati seguenti:

a carico del primo:

"delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2 e 9, 368 secondo comma C.P. e 1 Legge 6 febbraio 1980 n. 15 perché, con più azioni esecutive di un identico disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede (favoreggiamento nei confronti di Augusto Cauchi, dichiarato estinto in primo grado per intervenuta prescrizione, ndr), ed abusando dei suoi poteri e violando i doveri di capo centro SISMI di Firenze, pur sapendolo innocente di tali reati, accusava Gelli Licio, con scritto anonimo, che di poi accreditava nella veste ufficiale di cui sopra, di essere l'autore di "decine e decine di omicidi" tra cui quello ai danni di Silvano Fedi; adombrava la responsabilità del Gelli nel decesso di Manrico Ducceschi, da lui ricollegato alla causale della morte del Fedi, indicava il Gelli come responsabile di più stragi tra cui quella alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, commettendo i fatti con finalità di eversione dell'ordine democratico. In Bologna e Firenze, aprile 1981 e successivamente";

a carico del secondo:

a) *"delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 112 n. 1, 81 cpv, 368 II comma c.p.; 10, 12 cpv Legge 6 febbraio 1980 n. 15 perché, con più azioni esecutive di un identico disegno criminoso, al fine di commettere il delitto di cui al capo che segue e con finalità di eversione dell'ordinamento costituzionale, in concorso con i funzionari dell'Ufficio Controllo e Sicurezza del SISMI, generale Pietro Musumeci, colonnello Giuseppe Belfonte e con il dottor Francesco Pazienza ed il maestro venerabile della loggia P2 Licio Gelli, illegalmente deteneva e portava in pubblico ove vi era un concorso di*

persone, un mitra MAB con il numero di matricola abraso, da ritenersi arma clandestina, nonché due caricatori di cui uno da quaranta colpi a vuoto e l'altro carico con venti cartucce; un fucile automatico da caccia cal. 12 con canna segata e numero di matricola abraso, anche questa arma clandestina contenente nel serbatoio quattro cartucce; numero sei cartucce calibro 12 in involucro separato; numero otto contenitori costituiti da lattine per conserve alimentari, contenenti quantità variabile tra i 6 ed i 7 ettogrammi di sostanza esplosiva del tipo gelatinato e pulverulento, analoga a quella utilizzata nell'agosto precedente per l'attentato alla stazione di Bologna, già innescati con capsule detonanti in alluminio, nonché con micce a lenta combustione; il mitra ed il fucile avendo peraltro ricevuto modifiche per agevolarne il porto ed aumentarne le potenzialità d'offesa. In Roma, Taranto e Bologna fino al 13 gennaio 1981;

b) *delitto p.e.p. artt. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, 112 n. 1 e 368 II comma, 61 n. 2 e 81 cpv. C.P. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con le persone di cui sopra, con finalità di eversione dell'ordine costituzionale ed al fine altresì di assicurare la impunità agli autori della strage del 2 agosto ed in particolare ai componenti della sua stessa banda armata denominata NAR, tra cui Valerio Fioravanti, Francesca Mambro ed altri, incolpava falsamente i cittadini stranieri Martin Dimitris, di nazionalità tedesca e Raphael Legrand, di nazionalità francese, di essere gli autori dell'attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e della collocazione della valigia contenente analogo esplosivo sul treno Taranto.Milano, nonché degli attentati alla Sinagoga di Parigi e dell'Octoberfest di Monaco. In Roma, Taranto e Bologna, fino al 13 gennaio 1981".*

La sentenza d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata in parti che non rilevano in questo giudizio, ha ritenuto, nella parte motiva, la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti, emanati in regime di *prorogatio* del codice di procedura abrogato, perché resi al di fuori dei casi consentiti dall'articolo 242 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice attualmente in vigore, ma ha ravvisato gli estremi per l'applicazione dell'articolo 152 di detto codice, corrispondente all'articolo 129 del codice in vigore, concernente l'obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità. Per l'effetto, omessa ogni pronuncia sulla ritenuta nullità, ha assolto Mannucci Benincasa Federigo e Carminati Massimo dai reati di calunnia loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste e dichiarato non doversi procedere contro il Carminati in ordine al delitto di detenzione e porto di armi clandestine, escluse le aggravanti contestate, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Contro questa sentenza propongono ricorso il procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna nei confronti del solo Mannucci, le parti civili Paolo e Marco Bolognesi nei confronti di entrambi, con riferimento, per il Carminati, al solo reato di calunnia, l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, nei confronti di entrambi gli imputati e con riferimento, quanto al Carminati, al solo reato di calunnia.

Il procuratore generale deduce due motivi:

1. la violazione di legge relativamente all'articolo 242, comma 1 lettera c) delle disposizione di attuazione del codice di procedura penale;
2. la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'assoluzione di Federigo Mannucci Benincasa dall'imputazione di calunnia.

Il difensore delle parti civili Paolo Bolognesi e Marco Bolognesi deduce

1. la carenza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in relazione all'imputazione di calunnia ascritta a Federigo Mannucci Benincasa e, in particolare, in ordine alla presunta insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto, ovvero della "allegazione di mendaci elementi di fatto" su cui fondare, ex art. 368 c.p., la incolpazione del calunniato ed in ordine alla "falsità dell'accusa" mossa nei confronti di un soggetto "innocente";
2. l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'imputazione di calunnia in danno di Martin Dimitris e Raphael Legrand ascritta a Massimo Carminati, in particolare per avere omesso di considerare due elementi costitutivi della fattispecie, ovvero che l'incolpazione è avvenuta mediante simulazione a carico del Legrand delle tracce del reato e che l'incolpazione falsa ha condizionato, mediante offesa al bene giuridico dell'amministrazione della giustizia, l'Amministrazione stessa;
3. l'inosservanza e la conseguente violazione di legge per avere la Corte d'Assise d'Appello dichiarato in motivazione la nullità dell'impugnata decisione per incompetenza funzionale del Giudice istruttore ex art. 242 delle disposizioni di attuazione del codice in vigore.

L'Avvocatura dello Stato, a sua volta:

1. la nullità della sentenza per violazione ed inosservanza dell'articolo 242 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in vigore;
2. in via subordinata rispetto al precedente, la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 152 del codice di procedura penale abrogato, con riferimento alla violazione ed erronea applicazione dell'articolo 368 del codice penale, sia nei confronti del Mannucci che del Carminati. Nei confronti di quest'ultimo, inoltre, assume l'esistenza, di fatto, di un'imputazione ben più ampia (e sulla quale vi sarebbe stato completo ed esaustivo contraddittorio nelle fasi precedenti) di quanto non risulti dal tenore letterale del capo di imputazione, solo apparentemente limitato alle false accuse rivolte al Dimitris ed al Legrad.

Il difensore della parte civile Comune di Bologna, non ricorrente contro la sentenza d'appello, ha presentato memoria a sostegno dei motivi presentati dai ricorrenti. Non è pervenuto il ricorso presentato, secondo quanto risulta dall'annotazione del cancelliere in calce alla sentenza di secondo grado, dall'imputato Mannucci, evidentemente per l'inammissibilità dichiarata dal giudice *a quo*.

Ritenuto in diritto

1 Va premesso innanzitutto che la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, pur essendosi espressa a favore della nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti, nel presupposto che non ricorressero, nella specie, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 242 c.p.p. delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice di procedura entrato in vigore il 24 ottobre 1989, nel dispositivo ha evitato ogni pronuncia in questo senso ed ha giudicato facendo applicazione dell'articolo 152

Il difensore delle parti civili Paolo Bolognesi e Marco Bolognesi deduce

1. la carenza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione in relazione all'imputazione di calunnia ascritta a Federigo Mannucci Benincasa e, in particolare, in ordine alla presunta insussistenza dell'elemento oggettivo del delitto, ovvero della "allegazione di mendaci elementi di fatto" su cui fondare, ex art. 368 c.p., la incolpazione del calunniato ed in ordine alla "falsità dell'accusa" mossa nei confronti di un soggetto "innocente";
2. l'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'imputazione di calunnia in danno di Martin Dimitris e Raphael Legrand ascritta a Massimo Carminati, in particolare per avere omesso di considerare due elementi costitutivi della fattispecie, ovvero che l'incolpazione è avvenuta mediante simulazione a carico del Legrand delle tracce del reato e che l'incolpazione falsa ha condizionato, mediante offesa al bene giuridico dell'amministrazione della giustizia, l'Amministrazione stessa;
3. l'inosservanza e la conseguente violazione di legge per avere la Corte d'Assise d'Appello dichiarato in motivazione la nullità dell'impugnata decisione per incompetenza funzionale del Giudice istruttore ex art. 242 delle disposizioni di attuazione del codice in vigore.

L'Avvocatura dello Stato, a sua volta:

1. la nullità della sentenza per violazione ed inosservanza dell'articolo 242 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in vigore;
2. in via subordinata rispetto al precedente, la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 152 del codice di procedura penale abrogato, con riferimento alla violazione ed erronea applicazione dell'articolo 368 del codice penale, sia nei confronti del Mannucci che del Carminati. Nei confronti di quest'ultimo, inoltre, assume l'esistenza, di fatto, di un'imputazione ben più ampia (e sulla quale vi sarebbe stato completo ed esaustivo contraddittorio nelle fasi precedenti) di quanto non risulti dal tenore letterale del capo di imputazione, solo apparentemente limitato alle false accuse rivolte al Dimitris ed al Legrad.

Il difensore della parte civile Comune di Bologna, non ricorrente contro la sentenza d'appello, ha presentato memoria a sostegno dei motivi presentati dai ricorrenti. Non è pervenuto il ricorso presentato, secondo quanto risulta dall'annotazione del cancelliere in calce alla sentenza di secondo grado, dall'imputato Mannucci, evidentemente per l'inammissibilità dichiarata dal giudice *a quo*.

Ritenuto in diritto

1 Va premesso innanzitutto che la Corte d'Assise d'Appello di Bologna, pur essendosi espressa a favore della nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e di tutti gli atti conseguenti, nel presupposto che non ricorressero, nella specie, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 242 c.p.p. delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice di procedura entrato in vigore il 24 ottobre 1989, nel dispositivo ha evitato ogni pronuncia in questo senso ed ha giudicato facendo applicazione dell'articolo 152

del codice di rito abrogato e delle altre norme procedurali di quel codice, secondo il quale si svolge anche questo giudizio.

La circostanza assume innanzitutto rilievo a proposito dell'onere gravante sulle parti civili di notificare alle altre parti processuali, nel termine previsto a pena di decadenza dall'articolo 202 c.p.p. abrogato, la propria dichiarazione di gravame, accompagnato dall'onere di fornire la prova dell'avvenuto adempimento. Trattasi di onere probatorio che incombe sulla parte stessa, come ha statuito questa Corte regolatrice con le sentenze n. 2680 del 28 marzo 1981 e n. 7238 del 26 marzo 1981, la quale ultima recita: *Qualora dagli atti processuali risulti in modo non equivoco che la dichiarazione di impugnazione della parte civile sia stata formulata nelle forme e nei termini di rito avanti al competente cancelliere e sia stata notificata al P.M., ma manchi del tutto la prova che tale dichiarazione sia stata, entro il termine tassativo di tre giorni, notificata all'imputato, sussiste la causa di inammissibilità della impugnazione specificamente indicata all'art. 207 primo comma Cod. Proc. Pen. con la dizione "non sono state eseguite le notificazioni stabilite a pena di decadenza"*.

Il principio è da condividersi senza esitazioni, essendo ovvio che la prova dell'adempimento di un onere non può che gravare su colui cui l'onere stesso incombe. Va dichiarato, perciò, inammissibile il ricorso dell'Avvocatura dello Stato, perché l'Avvocatura medesima, non presentatasi in udienza, non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica del ricorso, nei termini indicati dall'art. 202 già citato, alle altre parti processuali. In tal senso va sciolta la riserva contenuta nell'ordinanza dibattimentale emessa a questo proposito.

2. La parte civile Paolo Bolognesi (per l'altra parte civile, Marco Bolognesi, non vi è stata presentazione in giudizio e non sono state rassegnate conclusioni) ha fornito la prova degli adempimenti procedurali, nei termini già puntualizzati nell'ordinanza dibattimentale, ma nei suoi confronti va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse, secondo quanto previsto dall'art. 209 del codice di procedura abrogato. L'interesse, secondo la costante giurisprudenza elaborata nella vigenza del codice di procedura penale abrogato, deve essere diretto ed immediato. Valga, per tutte, Cass., sez. 1, 10/03/1986 - 08/04/1986, n. 01288, che, tra l'altro, recita: "*Per proporre un mezzo di impugnazione è necessario avervi interesse il quale deve essere attuale, ossia esistente al momento della decisione e concreto, non essendo, infatti, configurabile e soddisfacente, a tal fine, la astratta pretesa di una teorica esattezza della decisione*". Nella specie, non è ipotizzabile, al di là d'un interesse morale ad una sentenza "giusta", alcun diretto interesse, giuridicamente tutelabile, nei confronti di due imputati di un delitto di calunnia ai danni di terze persone, che non hanno alcun rapporto dotato di giuridica rilevanza, ai fini risarcitori, con una o più delle vittime della strage.

3a. Resta il ricorso del Procuratore Generale, proposto solo avverso il capo della sentenza concernente Federico Manucci Benincasa, a lui ritualmente notificato in termini, con l'avvertenza che il giudizio di legittimità su entrambi i motivi di ricorso va condotto secondo i criteri stabiliti dall'art. 524 del codice di procedura abrogato.

Certamente è nel giusto il procuratore generale quando afferma la piena applicabilità dell'articolo 242 disp. att. c.p.p. vigente, con riferimento alla lettera c). Senza che sia

41

qui necessario ripercorrere il tormentato *iter* delle indagini seguite alle due gravissime stragi indicate in premesse, risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che il procedimento a carico di Manucci Benincasa costituisce la prosecuzione di attività di indagine coeve e successive alla conclusione delle altre istruttorie. Queste, ormai concluse con giudizi definitivi di condanna, avevano a loro volta generato altre istruttorie denominate "bis", nel cui ambito sono state disposte riunioni per le connessioni soggettive e probatorie riscontrate. Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, tutto questo complesso di indagini è stato affidato allo stesso giudice, prorogato nelle funzioni. Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, si deve ritenere, contrariamente alla diversa opinione della corte d'assise d'appello di Bologna, ma secondo quel che risulta, quanto alla storia del processo, dalla sentenza stessa, che trovi applicazione l'art. 242 comma 1 lett. c) delle disposizioni di attuazione del codice in vigore, potendosi parlare di procedimenti connessi nell'ambito dei quali i fatti hanno avuto la propria genesi in un tempo antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed i soggetti responsabili sono stati successivamente individuati nel corso della medesima indagine. Trattasi di una delle ipotesi di efficacia espansiva delle indagini iniziate col vecchio rito, sulla quale si è più volte soffermata la giurisprudenza di questa Corte, tra le altre con la pronunce citate dal procuratore generale ricorrente.

Il contrario avviso espresso dalla corte di merito è un errore di diritto, che può essere direttamente corretto da questa Corte, perché non ha avuto influenza sulla decisione, che è stata assunta, nonostante l'erronea premessa, nelle forme che correttamente andavano applicate.

3b Quanto al secondo motivo, la lettura del documento anonimo formato su ispirazione e per ordine gerarchico del Mannucci, contenente gli elementi di fatto da cui discende l'imputazione a suo carico, è stata condotta dalla corte di Bologna con un *iter* motivazionale esente da vizi logici e con efficace disamina, analiticamente orientata a ciascun elemento della triplice accusa rivolta al Gelli:

a) di essere autore di decine e decine di omicidi, tra cui quello in danno di Silvano Fedi;

b) di potersi adombrare una sua responsabilità nel decesso di Manrico Ducceschi, ricollegato alla causale della morte di Silvano Fedi;

c) di essersi reso responsabile di più stragi, tra cui quella alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

La constatazione è riferibile ad entrambi i requisiti necessari per la configurazione del reato, *l'allegazione di mendaci elementi di fatto*, la *consapevolezza dell'innocenza* dell'incolpato e, cioè, in sostanza, la consapevolezza della falsità dell'accusa.

La diversa lettura che ne dà il procuratore ricorrente potrebbe, al più, dimostrare che l'interpretazione del documento lascia spazio ad ipotesi alternative, da esprimersi in forma dubitativa, ma non che l'interpretazione fornita dalla Corte sia insufficiente od illogica. Si tratta di una critica riferita, soprattutto, all'asserita contraddittorietà della ricostruzione operata in sentenza, che sarebbe in contrasto con tutta la storia politica di Licio Gelli. Si versa, però, come appare evidente, in elementi valutativi di puro fatto, che, per di più, ammettono interpretazioni diverse, tutte logicamente sostenibili e quindi – proprio perché tali – inidonee a fondarvi un giudizio processualmente certo della

consapevolezza, da parte dell'agente, dell'innocenza della persona accusata. Il discrimine della scelta non è giuridico, ma storico-politico-sociologico e pertanto estraneo al giudizio di legittimità e non idoneo per una cassazione della sentenza.

Ma vi è di più. La lettura del ricorso non consente di attribuire la critica di illogicità all'uno piuttosto che all'altro degli argomenti che la Corte di merito ha invece sviluppato con specifico riferimento alle tre accuse rivolte al Gelli. Si versa, quindi, in un'ipotesi di critica generica, per la cui comprensione ed attribuibilità all'uno o all'altro dei fatti costituenti l'accusa e all'uno o all'altro degli argomenti utilizzati in sentenza, occorre fare costante riferimento, con autonomo procedimento logico, non enunciato nei motivi, a ciascuno dei capi della sentenza. Valga, per tutti, la critica di illogicità riferita al depistaggio, col richiamo alle sentenze di condanna per calunnia a carico del medesimo Gelli, che in questo processo compare, invece, come parte offesa. La critica pare riferibile all'accusa contro Gelli di cui alla lettera c) dell'anonimo fatto redigere dal Mannucci, laddove la sentenza spiega con chiarezza che l'accusa al Gelli non poteva considerarsi consapevolmente falsa, proprio grazie alle condanne che, per altri fatti inseribili nella strategia del depistaggio, il Gelli ha subito.

E ancora, si consideri la critica alla frammentarietà nella citazione del documento anonimo, che è invece citato con precisione in tutti i punti che rilevano. Analogamente, completa e immune da vizi logici, nella sentenza oggetto di ricorso, è l'analisi concernente l'omicidio Ducceschi, col richiamo alle indagini ed ai dubbi che si affacciarono fin nell'immediatezza dei fatti, idonei a lambire anche il Gelli, e con la dimostrazione che nessun elemento, sul piano giuridico, può essere addotto per affermare o negare la partecipazione del Gelli. Ed è quanto basta per escludere, quanto meno, la prova della consapevolezza dell'innocenza in chi lo ha accusato.

Resta l'accusa a proposito dell'omicidio Fedi, in relazione al quale, peraltro, gli argomenti addotti in sentenza per dimostrare i dubbi ed i sospetti a proposito del coinvolgimento del Gelli come "doppiogiochista" sono del tutto logici e, se soffrono di una qualche "debolezza" o forzatura concettuale, ne soffrono nell'identico senso in cui ne soffrono gli argomenti del ricorrente, e cioè quella di dover fare riferimento ai già ricordati elementi extragiuridici che, come tali, assumono qui valore di mero fatto e sono, per di più, siccome riferibili alla ricostruzione storico-politico-sociologica di un periodo molto travagliato della storia del Paese, suscettibili di interpretazioni diverse.
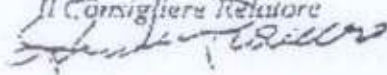
Il ricorso del procuratore generale, pertanto, va respinto sotto il duplice profilo della infondatezza e della genericità.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione, sezione prima penale, dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili, che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro 260 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Rigetta il ricorso del procuratore generale.

Così deciso in Roma, addì 30 gennaio 2003

Il Consigliere Relatore *Il Presidente*